

**Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 15.2.2011
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA**

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2004 del Tribunale di Verona, posta in decisione all'udienza del 20.11.08 e vertente

TRA

RZ S.a.s in persona del legale rappresentante

- attore -

E

B S.P.A. in persona del legale rappresentante

- convenuto -

Conclusioni dell'attore: "in via istruttoria [*come da verbale di precisazione delle conclusioni*]. In via definitiva. Accertare e dichiarare che la RZ ha diritto a percepire per le causali di cui in premessa la somma di € 220.863,82, oltre alle maggiori provvigioni sugli affari giunti a buon fine successivamente alla cessazione del rapporto....condannare la B s.p.a.....al pagamento in suo favore dell'indicato importo di € 220.863,82 oltre le maggiori provvigioni

sopra riportate-.... Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi ai procuratori costituiti"

Conclusioni del convenuto: "...si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di B s.p.a. in ordine alla domanda di condanna formulata nei confronti di S S.p.a.; in denegata ipotesi l'indicazione della S s.p.a. al punto 1 e al punto B delle conclusioni del medesimo atto si traduce in una nullità derivante dalla mancata identificazione delle parti...in subordine dichiararsi inammissibile, improponibile prescritta e comunque respingersi perché infondata ogni avversa domanda...riconoscersi in via di estremo subordine l'applicabilità alla fattispecie degli accordi economici collettivi...in via istruttoria si conclude come da memoria istruttoria autorizzata del 20/1/06"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9/6/04 la RZ S.a.s. ha convenuto in giudizio la B s.p.a., deducendo che: il 7/5/96 aveva ricevuto dalla convenuta mandato di agenzia in esclusiva e a tempo indeterminato per promuovere nelle province di Napoli e Caserta la vendita dei prodotti a marchio "S caldaie"; con lettera del 15/6/03 la preponente aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia per l'asserito "mancato raggiungimento degli obiettivi concordati con la nostra direzione commerciale", sul presupposto della previsione contenuta nell'art. 5 del contratto stipulato dalle parti; peraltro a partire dal mese di settembre 2002 la convenuta aveva eliminato dai listini dei propri prodotti la caldaia "modello 524" che rappresentava oltre il 70 % delle vendite concluse dall'attrice,

sostituendolo con il "modello 824", che non aveva riscosso successo tra clienti a causa di molteplici difetti, tanto che nell'aprile del 2003 era stato sostituito da altro, modello "Evo"; nel corso dell'esecuzione del rapporto di agenzia l'attrice aveva assicurato alla convenuta 71 nuovi clienti, assicurando alla preponente un fatturato annuo superiore alla media di 1,5 milioni di euro; inoltre a partire dal 1997 la convenuta aveva conferito all'attrice anche l'incarico di riscuotere i corrispettivi delle vendite presso la clientela; nel novembre del 2000 la convenuta aveva addebitato all'attrice € 779,64 per asserite giacenze non ritirate e costi pubblicitari, privi di giustificazione.

Sulla base di tali deduzioni l'attrice, affermando la nullità della clausola 5 del contratto di agenzia e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso della convenuta, ha chiesto la condanna della S S.p.a. al pagamento: dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 24852,77; dell'indennità di risoluzione ex art. 1751 c.c., quantificata in € 56.3896,95, dell'indennità suppletiva di clientela dovuta in base all'art. 10 dell'AEC del 20/3/02, quantificata in € 12.990,91; della provvigione dovuta per l'attività di esazione dei corrispettivi, quantificata in € 126.113,55 (a fronte di un monte incassi di € 6.305.677,41), o comunque di un'indennità ex art. 2041 c.c. per la medesima attività; alla restituzione della somma di € 779,64, ingiustificatamente addebitata alla fine del 2000 a decurtazione delle provvigioni dovute.

Con comparsa di costituzione depositata alla prima udienza del 30/9/04 si è costituita in giudizio la convenuta ed ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver la parte rivolto le sue domande, nelle conclusioni dell'atto di citazione, nei confronti della S s.p.a., invero originaria preponente, ma poi fusasi

per incorporazione nella B s.p.a. nel 1998. Nel merito la convenuta ha invece contestato sotto ogni profilo le domande dell'attrice, ribadendo che il contratto si era risolto per giusta causa a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di fatturato, come previsto dall'art. 5 del contratto, con la conseguente esclusione del diritto dell'agente al pagamento delle indennità pretese dall'attrice, e che all'agente non era stato conferito alcun mandato continuativo di riscossione, con responsabilità contabile, essendosi limitato a svolgere l'attività, prevista nel contratto, di assistenza nel recupero crediti.

Nella memoria ex art. 170-180 c.p.c. l'attrice ha corretto le conclusioni dell'atto di citazione rivolgendo le domande nei confronti della B S.p.a., mentre la convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.

L'istruttoria, tenuto conto della definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, si è articolata nell'assunzione delle testimonianze di GB, SR, AM, PC.

Quindi, dopo l'esperimento infruttuoso di un tentativo di conciliazione, all'udienza del 20/11/08, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, confermando sostanzialmente le conclusioni di merito già formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione della causa va innanzi tutto dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, atteso che: a) l'espressa imputazione, nell'atto di citazione, del rapporto contrattuale alla B S.p.a. e la destinazione della *vocatio in ius* a detta società, rendono evidente che il riferimento alla S S.p.a., nelle conclusioni nell'atto di citazione, è frutto di un errore materiale, essendo la domanda rivolta propria nei confronti della B S.p.a.; b) in ogni caso la contraddittorietà tra gli elementi dell'atto di citazione su esposti e le conclusioni dell'atto stesso potrebbe tutt'al più giustificare l'affermazione della nullità dell'atto di citazione per incertezza del soggetto passivo della domanda (in base al combinato disposto degli artt 163 n. 2 e 164 comma 1 c.p.c.), c) tale nullità, peraltro, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta, con l'articolazione di una difesa di merito e comunque dalla specificazione della proposizione della domanda nei confronti della B S.p.a., contenuta nella memoria ex art. 170-180 c.p.c., senza che sia rilevabile alcun pregiudizio del diritto di difesa della convenuta (come adombrato in sede di precisazione delle conclusioni), posto che la parte ha compiutamente articolato la propria difesa in giudizio e non ha indicato quali sarebbero le ulteriori allegazioni difensive precluse dall'incertezza iniziale del destinatario della domanda.

Ciò chiarito, riguardo al merito si rende necessario accertare le modalità di scioglimento del rapporto contrattuale di agenzia.

La convenuta, con lettera del 12/6/03, ha comunicato la volontà di risolvere il contratto di agenzia "causa riorganizzazione aziendale e mancato raggiungimento degli obiettivi concordati con la ns direzione commerciale(art. 5 minimi tariffari)".

La preponente ha quindi individuato una duplice motivazione a sostegno del recesso: a) la necessità di una riorganizzazione aziendale; b) il mancato raggiungimento del livello di fatturato, previsto dall'art. 5 del contratto, quale clausola risolutiva dello stesso.

Riguardo alla prima motivazione, astrattamente rilevante sotto il profilo dell'individuazione di una giusta causa di recesso, va rilevato che la preponente si è limitata ad una giustificazione del tutto apodittica e, a fronte della contestazione in giudizio di tale genericità da parte dell'agente, ha ommesso qualsiasi allegazione circa l'asserita "riorganizzazione aziendale".

Tale riorganizzazione deve quindi ritenersi inesistente e comunque inidonea a giustificare il recesso dal rapporto di agenzia.

Riguardo alla seconda motivazione va invece rilevato che: a) l'art. 5 del contratto di agenzia prevedeva che: "l'agente si impegna a trasmettere, nel corso dell'anno, degli ordini per una cifra non inferiore a 1000 caldaie. Qualora alla fine di un anno (31 dicembre di ciascun anno, o frazione di anno per il primo anno....) non sia stato raggiunto il minimo di cui al comma precedente... la mandante avrà la facoltà, osservando un preavviso di un mese, a sua scelta, di risolvere il contratto, di far venir meno l'esclusiva di ridurre l'estensione del territorio"; b) con tale clausola le parti hanno individuato un inadempimento essenziale dell'agente nel mancato raggiungimento di un determinato obiettivo di fatturato, tale da giustificare la risoluzione del contratto o l'esercizio di uno *jus variandi* da parte della preponente; c) sotto il primo profilo la clausola deve essere qualificata come una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.; d) deve ritenersi ammissibile l'apposizione di una clausola risolutiva espressa al contratto di agenzia, condividendosi

l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la mancata previsione negli accordi collettivi degli agenti di commercio della clausola risolutiva espressa non esclude l'apponibilità di tale clausola al contratto individuale, con la conseguenza che ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice di merito non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c." ; e) né si ravvisano ostacoli ad individuare l'adempimento oggetto della clausola risolutiva nel raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato (v. in termini adesivi Trib. Torino 15/11/05); f) ovviamente, come già evidenziato, perché operi l'effetto risolutivo previsto da tale clausola, è necessario che il mancato raggiungimento dell'obiettivo di fatturato sia imputabile all'agente, ovvero sia dipeso da sua colpa (Cass. n. 2553/07).

Nel caso di specie l'attrice, al fine di escludere la configurabilità di un inadempimento imputabile, ha dedotto che la convenuta, nel settembre 2002, aveva eliminato dai propri listini il prodotto "modello 524", che rappresentava oltre il 70 % delle vendite concluse dall'attrice stessa, sostituendolo con un modello, denominato "modello 824", che aveva rivelato numerosi difetti nei primi mesi distribuzione, tanto da suscitare lamentele della clientela e da essere sostituito nell'aprile del 2003 con un nuovo modello, il "micronew evo".

Tali deduzioni hanno trovato pieno riscontro probatorio nelle deposizioni testimoniali di GB (direttore commerciale della convenuta

fino al 2002, il quale ha confermato che il modello 724 costituiva il 70% del fatturato dell'attrice), SR (titolare di un esercizio commerciale che acquistava caldaie della convenuta tramite l'attrice, il quale ha confermato la drastica riduzione del volume delle vendite al momento della sostituzione del modello 524 con il modello 824) e PC (responsabile commerciale della convenuta fino al 2006, il quale ha confermato la riduzione delle vendite complessive al momento della sostituzione del modello 524 con il modello 824, sia pure precisando che ciò sarebbe dipeso anche dall'immissione sul mercato di un numero maggiore di caldaie).

Tali risultanze consentono: a) di addebitare, secondo un criterio di ragionevolezza, la riduzione del fatturato dell'agente nell'ultimo anno alla scelta commerciale della preponente di sostituire il prodotto principale delle vendite procurate dall'attrice, sostituendolo con un prodotto che non ha incontrato il gradimento del mercato, tanto da essere sostituito a distanza di pochi mesi; b) di escludere, conseguentemente, che la riduzione di fatturato sia qualificabile come un inadempimento colposo dell'agente.

Pertanto, anche la seconda motivazione espressa a sostegno della volontà risolutiva del contratto deve ritenersi inesistente, con la conseguenza che il recesso dal rapporto, comunicato dall'attrice con lettera del 15/6/03, deve considerarsi *ad nutum*, in assenza di una giusta causa.

Tale accertamento comporta innanzi tutto l'accoglimento della domanda dell'attrice di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in base all'art. 9 dell'AEC del 20/3/02.

Riguardo alla quantificazione di questa indennità, va rilevato che l'attrice, indicando l'ammontare delle provvigioni ed applicando

i dodicesimi dovuti per il periodo di sei mesi e 26 giorni, ha dedotto di aver diritto alla somma complessiva di € 24.582,77, mentre la convenuta non ha contestato specificamente tale quantificazione, limitandosi a richiamare l'onere della prova della controparte, per cui la deduzione dell'attrice deve ritenersi provata.

Ed infatti, trova applicazione in questo caso il principio di non contestazione nella sua portata precedente alla modificazione dell'art. 115 c.p.c. (essendo la causa di opposizione stata instaurata prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/09) e in particolare nella portata elaborata dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 761/02 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: a) gli art. 167 e 416 c.p.c. (nella parte in cui prevedono l'onere del convenuto di prendere posizione su fatti allegati dall'attore) e più in generale il dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., espressivo del principio del *fair trial*, derivato dall'elaborazione giurisprudenziale della CEDU e riconducibile anche ai principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost), impongono alle parti di contestare specificamente i fatti costitutivi (o modificativi ed estintivi) della pretesa azionata in giudizio ed allegati dalla controparte, con la conseguenza che i fatti non specificamente contestati devono ritenersi esclusi dal *thema probandum* ed il giudice può porli a base della decisione; b) la contestazione dei fatti, per evitare l'effetto su indicato, deve essere specifica e non può quindi risolversi nel richiamo al dovere del giudice di accertare la sussistenza della pretesa dedotta in giudizio o nel richiamo dell'onere della controparte di provare i fatti stessi (v. Cass. N. 13079/08); c) la contestazione specifica deve riguardare anche i fatti costitutivi concernenti il

quantum della pretesa, sicché la congruità di una pretesa economica (nel senso di conformità agli accordi delle parti o alle tariffe applicabili) può essere affermata dal giudice sul presupposto della mancanza di una specifica contestazione sul punto della parte onerata (v. Cass. SU n. 761/02).

Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 24.582,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

L'attrice ha chiesto anche il pagamento dell'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c., quantificata in € 56.396,95, pari al massimo previsto della media annuale delle provvigioni negli ultimi cinque anni, deducendo che: a) nel 1995 i clienti attivi della preponente nelle province di Napoli e Caserta erano 18 ed assicuravano un fatturato di € 600.000; b) come riconosciuto nel fax della convenuta del 30/5/03, alla fine di maggio 2003, e quindi in data prossima alla cessazione del rapporto, il numero dei clienti della convenuta nelle province su indicate era salito a 78 (di cui solo 7 presenti alla data di stipula del contratto), assicurando un fatturato medio annuo superiore ad 1,5 milioni di euro.

Tali deduzioni, che non sono state specificamente contestate dalla convenuta e possono quindi ritenersi provate, consentono di ravvisare la sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto all'indennità ex art. 1751 c.c., da ritenersi equa nella misura di 4/5 del massimo previsto (ossia € 45.117,56), atteso che: a) l'agente ha quadruplicato il numero dei clienti della convenuta, quasi triplicando il livello di fatturato; b) è presumibile, considerata la tipologia di prodotti venduti, e comunque non è contestato, che la convenuta

abbia tratto vantaggio dal rapporto commerciale con i nuovi clienti anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia; c) il volume delle provvigioni annuali maturate dall'agente è rilevante.

L'indennità in esame, peraltro, può essere riconosciuta all'agente, in sostituzione del trattamento indennitario previsto dagli AEC, solo ove sia migliorativa "in concreto", ovvero assicuri all'agente un risultato economico più favorevole (v., anche per la ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, peraltro richiamata da entrambe le parti, Cass. 23966/08).

Ma nel caso di specie è pacifico tra le parti che il trattamento preteso dall'agente ex art. 1751 c.c. sia più favorevole all'agente rispetto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva, essendosi la convenuta limitata a contestare la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Ne consegue che anche la domanda di pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. deve essere riconosciuta e che la convenuta va condannata a pagare la somma di € 45.117,56, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Tale statuizione esclude che possa trovare accoglimento la domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 10 dell'AEC, atteso che: a) essa rientra nel trattamento indennitario di scioglimento del contratto, previsto dall'art. 10 dell'AEC, che è complessivamente recessivo rispetto al trattamento previsto dall'art. 1751 c.c., ove quest'ultimo sia più favorevole (v. sul punto, sia pure a diversi fini, Cass. n. 13506/09); b) l'art. 27 del contratto di agenzia stipulato dalle parti, nel prevedere un'indennità di clientela (ossia un'indennità di risoluzione) ed un'indennità suppletiva di clientela, si è limitato a riprodurre lo

schema previsto dall'art. 10 AEC, sicché, una volta riconosciuta l'indennità ex art. 1751 c.c., deve escludersi la spettanza di ulteriori indennità legate allo scioglimento del contratto.

L'attrice ha poi chiesto il pagamento di un'indennità per l'attività di riscossione dei crediti, deducendo di aver posto in essere tale attività in modo continuativo a decorrere dal 1997, in forza di un incarico sopravvenuto della preponente, senza essere stata retribuita.

Al riguardo, va premesso che: a) l'art. 6 dell'AEC del 20/3/03 prevede che l'agente debba essere retribuito con una provvigione separata nell'ipotesi in cui l'agente abbia esercitato l'attività di riscossione in modo continuativo, sempre che abbia assunto la responsabilità contabile per l'esercizio di tale attività, precisando che il compenso aggiuntivo non spetta, ove l'agente si sia limitato all'attività di riscossione delle somme dovute dai clienti che non abbiano rispettato le scadenze di pagamento; b) qualora l'attività di riscossione, continuativa e con responsabilità contabile, sia prevista nel contratto di agenzia, può presumersi che essa sia stata considerata nella determinazione delle provvigioni dovute all'agente e quindi può escludersi che allo stessi spetti un compenso aggiuntivo (v. Cass. n. 22892/08).

Nel caso di specie il contratto di agenzia prevedeva esclusivamente l'obbligo dell'agente di assistere la preponente nell'attività di recupero crediti nei confronti dei clienti non rispettosi delle scadenze di pagamento (art. 2.12), attività per cui il citato art. 6 AEC esclude il compenso aggiuntivo, e quindi deve negarsi (a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta) che tale contratto prevedesse sin dall'inizio l'incarico di riscuotere in modo continuativo i crediti.

L'attività di riscossione è stata però effettivamente posta in essere in modo continuativo dall'attrice a partire dal 1997, come comprovato dai numerosi documenti allegati nel fascicolo B) di parte attrice, consistenti in lettere di trasmissione alla preponente dei pagamenti dei clienti, e dal fatto che la convenuta non ha specificamente contestato il monte incassi riscosso, così come indicato a pag. 6 e 7 dell'atto di citazione, per un ammontare complessivo di € 6.305.677,41.

Può quindi presumersi il conferimento da parte della convenuta all'attrice dell'incarico di riscuotere in modo continuativo la parte prevalente dei corrispettivi dovuti per i contratti di vendita procurati dall'agente.

Tuttavia non è stata allegata dall'attrice una prova specifica del contenuto degli accordi raggiunti dalle parti in relazione a questo incarico aggiuntivo e soprattutto non è stata acquisita una prova specifica circa l'assunzione da parte dell'agente della responsabilità contabile diretta per gli errori di riscossione (l'unico capitolo di prova rilevante in questa prospettiva è il capitolo r della memoria istruttoria di parte attrice, finalizzato a provare l'addebito di somme per errori contabili, ma non è stato ammesso, in quanto formulato in modo generico ed apodittico).

In difetto di tale prova deve presumersi che l'attività di riscossione sia stata posta in essere dall'agente al di fuori di un impegno giuridicamente vincolante, tale da comportare la sua responsabilità contrattuale per errori di riscossione.

Pertanto, la domanda di pagamento del compenso aggiuntivo deve giudicarsi infondata.

Deve invece giudicarsi fondata e va accolta la domanda subordinata di pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per lo svolgimento di tale attività, atteso che: a) il fatto che le parti non abbiano previsto una responsabilità contrattuale contabile dell'agente nell'esercizio dell'attività continuativa di riscossione, e quindi il fatto che la parti non abbiano dato vita ad un accordo giuridicamente vincolante per l'agente, esclude che l'attività in esame trovi la sua causa di giustificazione nel rapporto contrattuale di agenzia; b) l'agente, per l'esercizio di tale attività ha sicuramente sostenuto dei costi (in relazione ai contatti con i clienti, alla ricezione dei mezzi di pagamento e alla spedizione alla preponente), e quindi subito una diminuzione patrimoniale, mentre la preponente ha tratto un vantaggio economico, derivante dal fatto che non ha dovuto sostenere in proprio i costi su indicati o comunque non ha dovuto pagare un corrispettivo per il compimento di tale attività; c) l'impoverimento dell'agente ed il correlativo arricchimento della preponente devono ritenersi privi di una valida causa di giustificazione.

In particolare, l'indennizzo dovuto all'attrice, da calcolarsi in base alla minor somma tra la misura dell'impoverimento e quella dell'arricchimento, deve essere calcolato facendo riferimento ai costi sostenuti dall'agente.

Tali costi possono essere determinati equitativamente nella percentuale dello 0,35 % dell'importo incassato, atteso che: a) in settori commerciali equivalenti (come quello dei trasportatori e degli spedizionieri: v. allegato n. 56 del fascicolo di parte attrice) l'attività di riscossione, non continuativa, viene retribuita con il pagamento di una somma pari al 2 % dell'importo incassato; b) tale percentuale

diviene fisiologicamente inferiore , ove l'attività di riscossione (come nel caso di specie) sia continuativa; c) tali percentuali comprendono un margine di guadagno per l'incassatore, spesso rilevante a fronte della sua responsabilità contabile, mentre nel caso di specie deve farsi riferimento ad una percentuale, ben inferiore, che corrisponda alla copertura dei costi.

Pertanto considerato, che il monte incassi è stato pari ad € 6.305.677,41, la domanda dell'attrice deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente all'importo di € 22.069,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Infine, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 779,64 in quanto immotivatamente detratta dalla provvigioni dovute per asserite giacenze non ritirate e costi pubblicitari.

Anche tale domanda deve giudicarsi fondata e va accolta, in quanto le deduzioni a fondamento della domanda non sono state contestate dalla convenuta.

La convenuta va quindi condannata al pagamento del complessivo importo di € 92.4549,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

1. accoglie parzialmente le domande dell'attrice e quindi condanna la B S.p.a. a pagare in favore della RZ S.a.s. la

somma di € 92549,84, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

2. B S.p.a. a pagare in favore della RZ S.a.s. le spese di lite che liquida in complessivi € 8.900, di cui € 700 per spese ed € 2400 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali, e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti.

Verona 15/2/11

Il Giudice

Per Paolo Lanni